



CIRFOOD

STATUTO

EDIZIONE 2019

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "Cooperativa Italiana di Ristorazione società cooperativa". Essa può operare anche con la denominazione "CIRFOOD s.c."

ART. 2 SEDE

La cooperativa ha sede legale nel comune di Reggio Emilia (RE).

La cooperativa potrà istituire e sopprimere, nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

ART. 3 DURATA

La società avrà la durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 SCOPO

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La tutela dei soci cooperatori che prestano la loro attività lavorativa in favore della cooperativa in forza del vincolo sociale, è esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e

più in generale alla diffusione del movimento cooperativo e mutualistico. Perciò stesso la cooperativa può aderire a una o più associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciute, e alle loro organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio d'amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 OGGETTO

Per il conseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 4 e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa ha per oggetto l'esercizio, in forma di impresa, delle seguenti attività:

1. gestione di ristori, mense aziendali, interaziendali, scolastiche, in ospedali, case di cura, convitti, caserme, ecc.;
2. costituzione e gestione centri di produzione e distribuzione di pasti e di prodotti della gastronomia in genere;
3. costituzione e gestione centri per il confezionamento di pasti da asporto collocandoli in qualsiasi luogo, quali, ad esempio: scuole, ospedali, case di cura, convitti, università, caserme, in luoghi di lavoro e ovunque esistano comunità o aggregati di persone;
4. somministrazione alimenti e bevande al pubblico nei self-service non classificabili nelle tipologie di mense sopra indicate, nei ristoranti, nei bar, negli spacci, nelle rosticcerie e in altre attività affini anche nel settore turistico-alberghiero;
5. prestazione di servizi di consulenza relativi a problemi organizzativi e di ristorazione ad imprese;
6. fornitura di servizi per la somministrazione di pasti in occasione di banchetti, trattenimenti, pranzi, ecc.;
7. vendita a chiunque dei prodotti della cooperativa;
8. acquisto e vendita di generi alimentari al minuto e all'ingrosso;
9. assunzione ed esecuzione, a favore di privati o di enti pubblici, di lavori di manutenzione di impianti, attrezzature e ambienti in genere;
10. organizzazione di servizi sostitutivi di mensa e di ristorazione mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi, dietro corrispettivo, di buoni pasto cartacei, elettronici o in altra forma - di altri titoli finalizzati alle predette prestazioni da utilizzare presso mense aziendali, self-service, ristoranti ed affini, esercizi pubblici in genere;
11. commercializzazione di buoni regalo e voucher sociali;
12. commercializzazione di carburanti e lubrificanti;
13. vendita e/o acquisto anche mediante protocolli internet e compravendita per corrispondenza;
14. affidamento e/o assunzione in franchising di servizi di ristorazione e commerciali in genere;
15. vendita di alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici ("vending");
16. ristorazione su mezzi di trasporto collettivi;

17. assunzione e gestione di servizi di custodia, di posteggio, di portierato e di altre mansioni inerenti alla gestione di stabili pubblici e privati;
18. assunzione ed esercizio di qualsiasi lavoro o servizio attinente alle pulizie e/o alla ristorazione a terra e a bordo di treni, aeromobili, navi, battelli e/od altri mezzi di trasporto di qualsiasi genere e tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;
19. assunzione ed esercizio, nei limiti consentiti dalla legge, di prestazioni di consulenza, formazione ed assistenza in materia di sistemi e procedure di sicurezza, preventivi e protettivi: antincendio, antintrusione, antirapina, antinfortunistica e quanto altro necessario alla difesa dei patrimoni mobili ed immobili e delle persone;
20. assunzione ed esercizio di servizi di teleallarmi, telecontrollo su impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti frigoriferi, impianti tecnologici in genere, impianti di automazione industriale ed altri impianti soggetti a rischio anche di inquinamento;
21. trasporto e smaltimento di ogni tipo di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi;
22. stoccaggio, recupero, riutilizzo, riciclo e commercializzazione di ogni tipo di rifiuto solido, liquido o gassoso;
23. assistenza tecnica e legislativa relativa alla corretta gestione dei rifiuti a favore di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore di competenza;
24. attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti) e monitoraggio ambientale;
25. assunzione ed esecuzione, direttamente od in appalto, sia a favore di privati che di enti pubblici, di lavori di pulizia in genere;
26. disinfezione, disinfestazione, igienizzazione, derattizzazione di tutti gli ambienti e/o del materiale conservato nei luoghi di proprietà e non, anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche;
27. organizzazione e gestione di servizi di reception, segreteria, call center, convegnistica, attività seminariali ed eventi in genere, book shop, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere e pulizia ordinaria presso spazi espositivi pubblici e privati;
28. organizzazione, progettazione, coordinamento e/o gestione servizi, comprendendo in essi l'assistenza sociale presso case di riposo e domiciliare, istituti di assistenza pubblici e privati e l'assistenza scolastica presso istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado;
29. assunzione ed esecuzione di servizi di rifacimento stanze e letti;
30. assunzione ed esecuzione di servizi di lavaggio stoviglie e riassetto cucine presso enti pubblici e privati;
31. svolgimento di attività di facchinaggio, gestione e movimentazione merci, gestione logistica, gestione di magazzini e piattaforme, autotrasporto merci per conto terzi in ogni forma e modalità comprese le attività di caricatore, vettore, spedizioniere e corriere,
32. consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;

33. assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione;
34. trasporti, in proprio o per conto terzi, connessi all'attività svolta dalla cooperativa;
35. progettazione, gestione e controllo di contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione e acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare. Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica; con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;
36. organizzazione e gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
37. organizzazione e gestione di poliambulatori, infermerie, servizi di radiologia e radiodiagnostica, case di cura, laboratori di analisi, servizi di ambulanze, servizi di telesoccorso, teleassistenza e telemedicina;
38. gestione di servizi territoriali a carattere residenziale, semi-residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
39. gestione di strutture per minori in età prescolare con servizio di puericoltura continuata e temporanea;
40. organizzazione e gestione, direttamente o per conto terzi, di residenze, alberghi o appartamenti da adibire all'accoglienza e soggiorno di vacanza per adulti o minori o altre categorie di cittadine e cittadini classificabili o inserite in particolari situazioni di disagio o precarietà sociale;
41. organizzazione e gestione di corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;
42. organizzazione e gestione di viaggi, gite o campeggi a carattere ricreativo-culturale, di studio e ricerca, specie nei campi di attività analoghi e complementari a quelli esercitati dalla cooperativa;
43. esercizio di attività complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore che siano di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma degli stessi;
44. gestione amministrativa, tecnica e legale, nonché i servizi di manutenzio-

- ne ordinaria e straordinaria di immobili di ogni tipo;
45. attività edile in ogni sua forma quali, a titolo esemplificativo: interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di manutenzione ordinaria;
 46. produzione, montaggio, manutenzione, gestione di impianti, installazioni e dispositivi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia con vendita a terzi dell'energia prodotta;
 47. integrazione dell'attività didattica con assistenza educativa ed attività di dopo-scuola e bidellaggio;
 48. prestazione di servizi di consulenza (con esclusione delle prestazioni riservate per legge ad iscritti in albi professionali) a favore di terzi nell'ambito dei sopra menzionati servizi, nonché l'assunzione di mandati - con o senza rappresentanza - commissioni, agenzie e rappresentanze relativi alla stipulazione di contratti inerenti i sopra menzionati servizi;
 49. prestazione di qualsiasi servizio, e fra questi elaborazione dati, tenuta della contabilità e consulenza aziendale, ad imprese partecipate in modo diretto ed indiretto;
 50. svolgimento, nei limiti di legge, di attività di istruzione professionale, culturale, ricreativa e mutualistica a favore di soci;
 51. formazione, verso soci o terzi, in ogni materia inerente l'attività della cooperativa;
 52. svolgimento di ogni altra attività che possa contribuire direttamente o indirettamente al miglioramento e al potenziamento del servizio espletato dalla cooperativa;
 53. assunzione e gestione di strutture turistiche, sportive, alberghiere, stabilimenti balneari e marinerie.

Tutte le attività predette potranno essere svolte dalla cooperativa in conformità alle disposizioni di legge, a favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi genere e/o natura.

Per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili per il fine predetto e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti o conseguenti allo scopo e/o all'oggetto sociali, nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- a. prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato, fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie;
- b. cedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato, fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie che non servissero anche momentaneamente alla cooperativa;
- c. costruire, ricostruire, acquistare fabbricati, magazzini, immobili, impianti, macchinari attrezzature e mobili di ogni specie;

- d. cedere a chiunque in proprietà, anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della cooperativa;
- e. istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, magazzini, impianti e depositi necessari per l'espletamento ed il conseguimento dell'oggetto sociale;
- f. assumere partecipazioni in cooperative sociali a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- g. costituire, aderire od assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, società di capitali di qualsiasi tipo, comprese quelle finanziarie e di garanzia, imprese e consorzi, costituite o da costituire, specie se svolgano attività analoghe, strumentali, complementari o comunque accessorie all'attività sociale, o vi aderiscano altre cooperative o svolgano attività di servizio quali assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa, e simili;
- h. dare adesione e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori specie se diretti a consolidare e sviluppare le organizzazioni cooperative, a fornire servizi, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;
- i. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce o partecipa nonché a favore di altre cooperative;
- j. concedere e/o ricevere finanziamenti di qualsiasi tipo alle/dalle società partecipate, così come disciplinato dal D.Lgs. 385/93 e relativi provvedimenti attuativi nonché di modifica e/o integrazione, al fine dello sviluppo della loro attività, escludendo tassativamente l'esercizio nei confronti del pubblico di tale operatività;
- k. coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario le società partecipate, fornendo loro relativa assistenza anche in termini d'elaborazione e gestione dei dati contabili ed aziendali;
- l. elaborare e gestire dati contabili ed aziendali, ivi comprese le paghe nel rispetto delle normative vigenti, per conto proprio e di terzi, oltre a servizi per l'impresa in genere, nonché cedere in uso a terzi la capacità elaborativa degli impianti EDP disponibili in eccesso rispetto alle esigenze aziendali;
- m. partecipare a gare per l'ottenimento in appalto o in concessione di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- n. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'U.E., dallo Stato, dalle Regioni e da Enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- o. stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati;
- p. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una se-

zione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 11 del D. Lgs. 1/09/93 n° 385 e successive modificazioni e integrazioni;

- q. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, ai sensi dell'Art. 4, L. 31 gennaio 1992, n.59;
- r. adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale ai sensi degli artt. 5 e 6, L. 31 gennaio 1992, n.59;
- s. emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
- t. emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia;
- u. aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

Non possono essere soci cooperatori coloro che abbiano interessenza o svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b. partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- b. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- c. mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza autorizzazione del consiglio di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione apposita domanda in forma cartacea o elettronica, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. il numero di azioni che s'impegna a sottoscrivere, che non dovrà in ogni caso essere inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci ed entro i limiti di legge;
4. l'impegno a versare l'importo corrispondente al numero di azioni sottoscritte di cui al precedente punto 3 secondo le modalità e nei termini indicati dal consiglio d'amministrazione;
5. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera entro 60 giorni sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 9 del presente statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 60 giorni ed ha effetto dalla data della delibera consiliare.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 60 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio cooperatore che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o pec. In caso di trasferimento parziale delle azioni dovrà essere comunque garantito il mantenimento del numero minimo di azioni stabilito dal punto 3 dell'art. 7. In caso di cessione della totalità delle azioni si determinerà la perdita della qualifica da socio ai sensi dell'art. 6. Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione comunque che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6 del presente statuto e detenga un numero minimo di azioni stabilito dal punto 3 dell'art. 7. In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 giorni al socio interessato, il quale, entro i 60 giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 54. La Società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

ART. 9 SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione.
3. Per essere ammessi nella categoria dei soci speciali occorre sottoscrivere e versare n° 1 azione di capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 48, anche in misura inferiore ai soci ordinari.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 11 del presente statuto.

I soci speciali non possono essere eletti in Consiglio d'Amministrazione e nei Comitati di sezione soci.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 48, anche in misura inferiore ai soci ordinari.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 11 del presente statuto.

I soci speciali non possono essere eletti in Consiglio d'Amministrazione e nei Comitati di sezione soci.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14.

ART. 10 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 11 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-bis del c.c.. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 13 RECESSO

Il recesso del socio cooperatore è consentito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c. oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c. qualora:

1. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, qualora ricorrono le condizioni di applicabilità, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 54 entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 14 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
7. il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
8. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
9. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
10. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
11. venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
12. il socio, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;
13. il socio, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale e mutualistico.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio d'amministrazione ha la facoltà di decretare l'esclusione per i soci lavoratori che siano in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 9 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annota-

zione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 54 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 15 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità, sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 54 del presente statuto.

ART. 16 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art. 7 della legge n° 59/1992 o a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 17 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite a titolo di rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 18 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 19 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, la cooperativa potrà procedere con la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. Il presente comma sarà applicato solo dopo che saranno espletate analoghe procedure per i lavoratori non soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

ART. 20 – NORME APPLICABILI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, persone fisiche e giuridiche, ai sensi dell'art. 2526 del c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59 nonché all'art. 25 del presente Statuto.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

ART. 21 IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati nella misura minima del 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 22 TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione di titoli, e ove questo sia compatibile con il regime di circolazione del titolo eventualmente previsto dalla legge, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. o pec o con altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ri-

cezione al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Qualora il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni ometta ogni comunicazione al consiglio d'amministrazione ovvero si rifiuti di trasferire le azioni al soggetto gradito al consiglio d'amministrazione, le azioni non potranno essere in alcun modo trasferite e il terzo che, in qualunque modo ne risulti acquirente, non potrà esercitare alcun diritto nei confronti della Società, neppure i diritti aventi solo contenuto patrimoniale. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 23 MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, ivi compresa l'emissione dei titoli di cui all'art. 4 della L. 31/01/92 n° 59, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità d'esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata e motivata su proposta motivata degli amministratori. Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci finanziatori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. Con la stessa delibera verrà stabilito il diritto di voto del socio finanziatore e la misura in cui esso si esplica, nel rispetto dei seguenti limiti.

A ciascun socio finanziatore non potranno essere attribuiti più di 5 voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i

voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può tuttavia riservare ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci finanziatori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 24 DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di emissione dei titoli.

Per i soci sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti e detenuti dai soci cooperatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi di cui alla lettera a) dell'art. 2514 del c.c.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul capitale dei soci finanziatori in misura proporzionale al rapporto tra tale capitale ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può stabilire che, in caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta nei casi previsti dall'art. 2437 c.c.. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale.

ART. 25 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci. Per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci operatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, l'emissione può essere deliberata dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione.

All'art. 36 del presente statuto sono determinate le modalità di funzionamento dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa.

ART. 26 ASSEMBLEE SPECIALI

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del Titolo V del presente statuto.

ART. 27 STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E STRUMENTI IRREDIMIBILI

Con deliberazione dell'assemblea dei soci, la cooperativa può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni dei soci finanziatori ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, in azioni dei soci operatori, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del c.c. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli altri strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 26.

Alle obbligazioni e agli strumenti finanziari di debito si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 c.c.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli strumenti finanziari comunque denominati per i quali la delibera di emissione dell'assemblea, anche ai fini di assicurare la maggiore patrimonializzazione della società, preveda che: a) in caso di andamento negativo della gestione la remunerazione degli stessi possa essere sospesa in uno o più esercizi nella misura strettamente necessaria a evitare la perdita del capitale e al fine di consentire alla Società di continuare l'attività. In tal caso la delibera di emissione dovrà specificare se la mancata remunerazione in un esercizio si cumula negli esercizi successivi; b) in caso di perdite di bilancio che determinino l'azzeramento del capitale versato e delle riserve della Società, le somme rivenienti dalla sottoscrizione dei suddetti titoli possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla Società di continuare l'attività; c) in caso di liquidazione della Società il sottoscrittore di essi sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati della Società. Detti strumenti finanziari devono avere durata non inferiore a 10 anni. Ricorrendone le condizioni di legge, le somme rivenienti dalla sottoscrizione dei detti strumenti finanziari vengono appostate in apposita riserva statutaria costituente voce separata del patrimonio netto della Società.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 28 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio di amministrazione;
3. il collegio sindacale.

ART. 29 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- a. pubblicazione sulla G.U. della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b. pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" o sul quotidiano "Il corriere della sera" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione dovrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 30 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e, qualora ritenuto utile, anche il bilancio preventivo;
2. determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 38 del presente statuto e seguendo principi e procedure fissate in apposito regolamento, e nel rispetto dell'eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 23 del presente statuto, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 23 e alla relativa delibera di emissione;

3. determina la misura dei compensi da corrisponderci agli amministratori per la loro attività collegiale;
4. nomina i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
5. conferisce e revoca, su proposta del collegio sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 46 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
6. approva i regolamenti previsti dal presente statuto, o comunque quelli ritenuti necessari al buon funzionamento della cooperativa ad essa sottoposti dal consiglio di amministrazione, con le maggioranze previste per legge;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis, se nominato;
8. adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale di cui agli art. 5, punto r) e 25 del presente Statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
9. costituisce i fondi di cui all'art. 5 punto q) del presente Statuto per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, ai sensi dell'Art. 4, L. 31 gennaio 1992, n.59;
10. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 48 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;
11. delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
12. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità previsto all'interno del piano stesso di crisi aziendale;
13. delibera il numero minimo di azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
14. delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
15. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico la cui direzione è affidata a terzi;
16. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180

(centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 31 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 32 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3° e 4°, è validamente costituita:

1. in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3° e 4°, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Per la modifica degli artt. 2, 32 e 39 dello statuto, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno il 70% dei soci cooperatori e di almeno il 70% dei soci finanziatori aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 3/5 dei soci presenti o rappresentati.

ART. 33 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni o nel libro dei soci finanziatori da almeno due giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni

sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ciascun socio finanziatore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 23 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ART. 34 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 35 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DEL DIRITTO DI VOTO

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2. sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
3. sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5. sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6. sulle altre materie di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario ovvero quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

ART. 36 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a. nomina e revoca del rappresentante comune;
- b. approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c. costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d. su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 25. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i

seguenti diritti ed obblighi:

- a. tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;
- b. eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;
- c. accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d. assistere alle assemblee della cooperativa;
- e. impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa, in assenza di quotazione ufficiale del titolo in mercati regolamentati, decade da tale sua qualifica, oltretutto nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

ART. 37 ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistono sedi secondarie o unità locali.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento disciplinerà il carattere più o meno vincolante del mandato affidato ai delegati e le materie sulle quali è previsto un mandato pieno o vincolato. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

I soci che abbiano partecipato all'assemblea separata possono assistere all'assemblea generale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 38 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 11 a n. 25 consiglieri eletti dall'assemblea generale con le modalità e i criteri previsti dallo specifico regolamento elettorale. Possono essere amministratori della cooperativa:

- i soci cooperatori;
- i soci finanziatori/sovventori;
- i non soci scelti tra i c.d. "Amministratori esterni indipendenti" di seguito qualificati.

La determinazione del numero complessivo dei consiglieri, nonché della presenza e numero degli Amministratori non soci della cooperativa spetta all'assemblea, nei limiti di legge.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di amministratori fino al massimo di un terzo del numero complessivo dei consiglieri.

Per "Amministratore esterno indipendente" si intende l'amministratore che non intrattiene o non abbia intrattenuto - direttamente o indirettamente - con la cooperativa o con società o enti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo all'amministratore determina la decadenza di quest'ultimo.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi salvo che l'assemblea all'atto della nomina deliberi una durata inferiore, in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori potranno essere rieletti nei limiti previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, dopo il terzo mandato consecutivo è necessario ottenere i 2/3 dei voti espressi dall'assemblea separata che li indica all'assemblea generale dei delegati.

Gli Amministratori esterni indipendenti potranno essere rieletti per un massimo di due volte.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori sono tenuti ad informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di eventuali incarichi in altre imprese e/o enti; il consiglio di amministrazione se valuta la presenza di incompatibilità e/o conflitti di interesse lo segnalerà all'assemblea dei soci per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente scegliendolo tra i soci cooperatori, e uno o più Vice Presidenti indicando, nel caso di pluralità di Vice Presidenti, quello vicario, che dovrà comunque essere scelto tra i soci cooperatori e che sarà l'unico a cui saranno attribuiti i poteri di rappresentanza e di firma, ai sensi di quanto previsto all'articolo 43 quinto comma.

Può inoltre delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori; in ogni caso non potranno essere

oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Presidente potrà essere rieletto; per la sua elezione dopo il terzo mandato consecutivo è necessario che ottenga il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti a tutti i consiglieri in carica.

ART. 39 CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'elezione del consiglio di amministrazione avviene sulla base di uno specifico regolamento.

La lista dei candidati da sottoporre al voto dell'assemblea generale si forma attraverso le designazioni delle sezioni soci.

La determinazione del numero dei candidati esprimibili dalle varie sezioni soci avviene sulla base delle dimensioni del corpo sociale e dei parametri patrimoniali ed economici che fanno riferimento alla sezione soci.

Per i soci cooperatori si calcola il numero degli iscritti al libro soci, con esclusione degli iscritti nella categoria speciale, il capitale sociale versato, il prestito sociale, il fatturato, il margine di contribuzione.

Per i soci finanziatori si calcola il numero degli iscritti al libro soci e il capitale versato.

ART. 40 COMPETENZE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione:

- a. convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e le eventuali assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- b. redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
- c. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c., sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;
- d. curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- e. compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo statuto, o comunque ritenuti necessari al buon funzionamento della cooperativa, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- f. deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5;
- g. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito

- agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- h. assumere e licenziare il personale, fissando l'inquadramento, le mansioni e la retribuzione;
 - i. conferire procure, sia generali che speciali, determinando poteri ed attribuzione dei procuratori così nominati, i quali potranno essere anche non soci;
 - j. nominare uno o più amministratori delegati e/o il direttore generale determinandone nella deliberazione le attribuzioni oggetto di delega/funzioni nonché gli eventuali compensi ed i poteri rappresentativi.
 - k. nominare i componenti della direzione generale;
 - l. deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - m. deliberare sulla designazione dei soggetti che dovranno partecipare alle assemblee degli organismi e società cui la cooperativa aderisce;
 - n. autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
 - o. consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
 - p. concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;
 - q. stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;
 - r. deliberare l'istituzione e la soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze;
 - s. deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;
 - t. constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;
 - u. stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;
 - v. compiere, se consentito dalla legge, operazioni di cui all'art. 2529 del c.c.;
 - w. costituire o sopprimere sezioni soci, la cui attività è disciplinata dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci;
 - x. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico la cui direzione è affidata alla cooperativa;
 - y. deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo e/o di specifici comitati, nominandone i componenti e prevedendone funzioni ed eventuali compensi;
 - z. I poteri di cui sopra, sono attribuiti al consiglio di amministrazione nella sua qualità di organo societario, che li esercita in forma collegiale con i suoi componenti nel rispetto delle maggioranze previste.

ART. 41 RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica, da inviarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, nonché nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio d'amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat).

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

ART. 42 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria e sezione soci e nel rispetto dei requisiti previsti nel regolamento elettorale.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 43 PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente, o al Vice Presidente vicario, in caso di più Vice Presidenti.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 44 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 45 COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo se nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di control-

lo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilersi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 46 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta del collegio sindacale; l'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Gli incaricati della revisione legale dei conti:

1. verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.47 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque);
- b. dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione coo-

perativa ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque) destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

- d. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);
- e. dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 50 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- f. dalla riserva straordinaria;
- g. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea, ivi compresa quella di cui al precedente articolo 27, ultimo comma, e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 48 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. mediante integrazione della retribuzione o del compenso;
- b. mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
- c. mediante emissione e distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n° 59.

ART. 49 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

ART. 50 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 48 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b. una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- c. un'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 48;
- d. un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e. un'eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- f. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci operatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- g. un'eventuale quota da destinare al fondo riacquisto azioni proprie;
- h. quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 51 ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 52 SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 53 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci operatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 54 CLAUSOLA ARBITRALE

La presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art.34 comma 1 del D.Lgs. 17-01-2003 n° 5, si applica solo qualora la società non rientri nei casi previsti dall'art. 2325-bis del c.c.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal consiglio direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un collegio arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del collegio.

Gli arbitri decideranno, nel rispetto del regolamento di procedura della Camera Arbitrale, con lodo rituale di diritto.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 55 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 56 DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Approvato nell'Assemblea Generale dei Delegati del 22 giugno 2019.



CIRFOOD s.c.
Sede Legale

Via Nobel, 19
42124 Reggio Emilia
Tel 0522 53011 Fax 0522 530100
info@cirfood.com
www.cirfood.com